

**REGOLAMENTO (CE) N. 1964/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 novembre 2003**

**che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare gli articoli 5 e 6,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 nonché del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA**

**Regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94**

- (1) Il 20 giugno 2003 il governo spagnolo ha informato la Commissione che l'andamento delle importazioni di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) richiedeva apparentemente l'imposizione di misure di salvaguardia a norma dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94. Esso ha presentato informazioni complete degli elementi di prova a sua disposizione, determinati sulla base dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94, e ha chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia ai sensi di detti strumenti.
- (2) La Spagna ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità europea stanno registrando un rapido incremento, sia in termini assoluti che relativamente alla produzione e al consumo comunitari, e che in particolare negli ultimi anni si è osservata una loro crescita repentina.
- (3) Il governo spagnolo ha affermato che l'aumento del volume delle importazioni del prodotto in esame ha avuto, tra le altre conseguenze, un impatto negativo sui prezzi dei prodotti simili o direttamente concorrenziali nella Comunità, come pure sulla quota di mercato detenuta e sui quantitativi venduti dai produttori comunitari, con un conseguente pregiudizio per questi ultimi.
- (4) Ha fatto altresì presente che, a giudicare dalle informazioni fornite dai produttori comunitari, l'eventuale ritardo da parte della Comunità europea nell'adottare misure di salvaguardia comporterebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare, e ha insistito perché tali misure vengano prese con urgenza.
- (5) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e ha chiesto il parere del comitato consultivo in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e agli elementi di prova dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio, nonché in merito ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne il prodotto comunitario in questione.
- (6) L'11 luglio 2003 la Commissione ha avviato un'inchiesta relativa al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari del prodotto simile al prodotto importato o in diretta concorrenza con esso.

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

<sup>(2)</sup> GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.